

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5318 del 30/12/2016
Oggetto	R.R. N. 41/01 ART. 27 ħ PCPPA0267/16RN02 ħ PAGANI GIUSEPPE - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5458 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza

OGGETTO: R.R. N. 41/01 ART. 27 – PCPPA0267/16RN02 – PAGANI GIUSEPPE - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC)

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";

- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 “Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico”;

TENUTO CONTO del:

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;
- la “*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)*” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;

VISTE:

- la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

- la D.G-R. n. 1415 del 5.09.2016 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la D.G.R. n. 1792 del 31.10.2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO:

- che con atto cumulativo n. 15487 in data 28/11/2011, a firma del Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e Demanio Idrico del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po sede di Piacenza, veniva rilasciata al Sig. PAGANI GIUSEPPE, residente in Calendasco (PC), C.F. PGNGPP50T17B405R, il rinnovo (proc. PCPPA0267) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Calendasco (PC), loc. Casa Volpe su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 11 del Mappale 114, su terreni di proprietà del richiedente, da utilizzare ad uso irriguo, per una portata massima di litri/sec. 40,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 11.480;
- che il suddetto rinnovo cumulativo, veniva rilasciato ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/01, afferente alla concessione preferenziale “ope-legis” a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04;
- che la scadenza prevista del citato rinnovo veniva fissata al 31/12/2015, (termine prorogato al 30/06/2016 ai sensi della citata L.R. n. 22 del 29 dicembre 2015 art. 24, comma 2);
- che il concessionario ha provveduto, sulla base di quanto disposto dalle norme regionali, alla corresponsione dei **canoni** dovuti dal 2001 al 2016; ed a costituire il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione richiamata in premessa, per un importo pari ad €. 250,00;

PRESO ATTO che con domanda pervenuta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae – Sede di Piacenza, in data 30 giugno 2016, assunta a prot. con n. 6922, il medesimo Sig. PAGANI GIUSEPPE ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui sopra proc. PCPPA0267/06RN01;

ACCERTATO che l'istante, ha provveduto, sulla base di quanto disposto dalle norme regionali vigenti:

- al versamento delle spese di istruttoria;
- alla corresponsione dei canoni dovuti dal 2001 al 2016;
- a costituire il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione richiamata in premessa, per un importo pari ad €. 250,00;

RILEVATO, a norma dell'art. 27 del RR 41/01, che nulla osta al rinnovo della suddetta concessione in quanto non sono sopravvenuti ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè motivi riconducibili a cause di diniego di cui all'art. 22 del citato R.R. 41/01;

VERIFICATA inoltre la compatibilità:

- con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015;
- con le disposizioni della D.G-R. n. 1415 del 5.09.2016 in ordine ai fabbisogni irrigui per colture ai sensi del D.M. 31 luglio 2015;

RITENUTO, sulla base di quanto previsto dal nuovo contesto normativo, di procedere alla stesura di un nuovo disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea di che trattasi ridefinendo, tra l'altro, il corrispettivo dovuto ai fini del canone e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO che l'istante è tenuto a corrispondere successivamente, i canoni dovuti per anno solare, entro e non oltre **il 31 marzo dell'anno di riferimento**, canone definito ed aggiornato con le deliberazioni di Giunta Regionale secondo le modalità previste dalla L.R. n. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita, che si possa procedere al rinnovo della concessione sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario;

RITENUTO infine, che a norma dell'art. 19 comma 1 del T.U. n. 1775/1933, *"la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua"*;

D E T E R M I N A

- 1) di assentire, al Sig. PAGANI GIUSEPPE, residente in Calendasco (PC), C.F. PGNGPP50T17B405R, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione cod. proc. PCPPA0267/16RN02, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, già assentita con determinazione n. 15487 in data 28/11/2011 dal Dirigente Professional Specialista Risorse Idriche e Demanio Idrico del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po – Sede di Piacenza;
- 2) di stabilire che la durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 10 a decorrere dalla data (01/01/2016) successiva alla data di scadenza del precedente titolo e, pertanto, fino alla data del 31/12/2025;
- 3) di approvare il nuovo disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del Disciplinare, di cui al punto 3) e il ritiro dello stesso da parte del concessionario;
- 5) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente;
- 6) di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 7) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 8) Di dare atto infine che:
 - l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente, ne sarà consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - la Regione Emilia-Romagna dispone di appositi capitoli di Bilancio sui quali effettuare i versamenti relativi ai canoni, al deposito cauzionale ed alle spese di istruttoria;
 - qualora il presente provvedimento dovesse essere soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo dovrà essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità Giurisdizionale Ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'Autorità Giurisdizionale Amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.

104/2010, art. 133, commi b), c) e s.m. ed ai sensi del disposto R.D. n. 1775/1933 artt. 18, 143 e 144.

Originale firmato digitalmente dalla
Responsabile
Adalgisa Torselli



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata al Sig. **PAGANI GIUSEPPE** residente in comune di Calendasco (PC), C.F. PGNGPP50T17B405R - Codice Procedimento **PCPPA0267/16RN02**.

ART. 1

QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile è stabilita come segue:

- portata massima 40 l/s;
- portata media 20 l/s;
- quantitativo massimo del prelievo 11.480 mc/anno.

ART. 2

DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

La risorsa derivata è destinata all'uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente a tale scopo.

ART. 3

**LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI
DERIVAZIONE**

Localizzazione:

L'opera di presa consiste in n. 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà, catastalmente identificato in Comune di Calendasco (PC), Località Casa Volpe:

- coordinate catastali: foglio 11, mappale 114;
- coordinate geografiche U.T.M.* Y= 4.994.563 X= 549.031

Descrizione delle opere di derivazione:

Le caratteristiche del pozzo sono le seguenti:

- colonna tubolare in acciaio del diametro mm 273;
- profondità m 30,00 circa dal piano campagna;
- diametro perforazione mm 400;
- profondità filtri non individuati nella relazione tecnica/geologica;
- motopompa non sommersa ad asse verticale avente portata di 40 l/s e potenza di Kw 50.

La rappresentazione delle opere di derivazione risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla Relazione Tecnica agli atti dell'Autorità concedente.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - La durata del rinnovo della concessione ha validità di anni 10 a decorrere dal 1/01/2016 e pertanto fino alla data del 31/12/2025.

4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - Nel caso in cui, al termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

5.2 - Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8, del presente disciplinare.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 - In base alla D.G.R. n. 1792 il canone annuo della presente concessione è stabilito in **euro 12** (dodici) **ogni 3.000 metri cubi**, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi del canone stesso. Il

concessionario è in ogni caso tenuto , ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.2 - Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone, determinato sulla base dei volumi d'acqua prelevati nell'anno, alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.3 - Qualora l'importo del canone determinato al rilascio della presente concessione risultasse eccedente, al 31 dicembre, sulla base dei volumi derivati con l'impiego dei misuratori di cui al successivo art. 8, potrà essere rivalutato a compensazione dei canoni dovuti negli anni successivi ed eventualmente potrà essere restituito solo a seguito della rinuncia alla concessione fermo restando che l'importo del canone effettivamente corrisposto non risulti inferiore al minimo di legge fissato in euro 12 (dodici).

6.4 - La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 - Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 - Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.2 - L'Amministrazione regionale, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - Dispositivo di misurazione - Il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell'allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla *"installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*: I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla scrivente Agenzia Arpa S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

8.2 - Qualità delle acque derivate – In considerazione del tipo di utilizzo, il Concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando questa Struttura da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

8.3 - Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare la Struttura concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.4 - Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, delle opere accessorie e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta alla Struttura concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso della Struttura concedente, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura concedente.

8.5 - Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La Ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla LR n. 7/1983, di utilizzare le sorgenti per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006.

8.6 - Sicurezza e rumore - E' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.7 - Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dalla Struttura concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

La Struttura concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del cen-

simento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del DLgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR n. 41/01.

8.8 - Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questa Struttura la cessazione d'uso delle sorgenti entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura delle sorgenti non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura delle sorgenti e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte da questa Struttura.

8.9 - Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.10 - Revoca - La concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.11 - Rinuncia - La rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del Reg. Reg. n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta alla Struttura concedente.

8.12 - Cambio di titolarità - La richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del Reg. Reg. n. 41/01, è indirizzata alla Struttura concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.13 - Varianti alla concessione - Le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del Reg. Reg. n. 41/2001, verranno istruite dalla Struttura concedente a norma del citato articolo.

ART. 9

SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.
- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
 1. destinazione d'uso diversa da quella concessa;

2. mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
3. mancato pagamento di due annualità del canone;
4. decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

La Struttura concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal RD 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato il Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.